



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto legge n. 85 del 2008 che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 16, comma 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettera a);

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare, l’articolo 5, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a) e gli articoli 5, comma 3, e 6;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79, recante "Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e in particolare, l'articolo 1, comma 189, in forza del quale "in attuazione dell'art. 19 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università e il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove d'accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa";

VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29, recante "norme per la tutela, valutazione e promozione della lingua friulana", e in particolare l'articolo 17;

VISTA l'intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, sottoscritta in data 14 luglio 2016, ai sensi dell'articolo 15, comma 25, del citato regolamento di cui al DM n. 249 del 2010;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 987 del 12 dicembre 2016 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modificazioni;

VISTE le disposizioni ministeriali, d'intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno, concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l'anno accademico 2017-2018;

TENUTO CONTO che per l'a.a. 2017/2018 l'istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria presso l'Università di Verona è tuttora in fase di valutazione e accreditamento iniziale ed è subordinata al parere dell'ANVUR;

NELLE MORE dell'adozione del successivo decreto ministeriale su conforme parere dell'ANVUR;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RAVVISATA la necessità di determinare in via provvisoria il numero di posti disponibili per le singole Università per il corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria al fine di consentire la tempestiva adozione dei bandi da parte degli Atenei, nelle more dell'adozione del decreto con il quale sarà stabilito il numero definitivo di posti disponibili per ciascuna Università;

RITENUTO di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto con l'inizio dell'anno accademico 2017/2018;

RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2017/2018, le modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

DECRETA:

Articolo 1

(Accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. Per l'anno accademico 2017/2018, l'ammissione dei candidati al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al D.M. n. 249/2010 avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016 citato in premessa, a seguito di superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna Università, consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
 - a. Competenza linguistica e ragionamento logico;
 - b. Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
 - c. Cultura matematico-scientifica.
4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

5. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.

6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni risposta esatta
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata

7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012 citato in premessa, ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:

- a. B1: punti 3
- b. B2: punti 5
- c. C1: punti 7
- d. C2: punti 10

In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.

8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, un punteggio non inferiore a 55/80.

9. È ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso indicato nel bando.

10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

- a. prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
- b. in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- c. in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane.

11. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.

Articolo 2 (Bando per la procedura di accesso)

1. Per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna Università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 249/2010, emana il relativo bando, che:

- a. indica il numero dei posti disponibili;
- b. prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni;
- c. definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova e, infine, le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto dei principi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. n. 686/1957, ove non diversamente disposto dagli atenei;
- d. definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 3 (Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992. I candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 1, comma 5.

2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% rispetto a quello definito per le prove di cui all'articolo 1, comma 5.

3. I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 4

(Calendario della prova di ammissione)

1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 15 settembre 2017 alle ore 11:00.

Articolo 5

(Posti disponibili)

1. I posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189, sono ripartiti tra le Università secondo la tabella di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai candidati stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva determinata dalle Università.

3. Fermo restando il contingente complessivo dei posti disponibili di cui al comma 1, con successivo decreto sarà determinata in via definitiva la programmazione per singolo Ateneo.

Articolo 6

(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso delle Università sono emanati con decreto rettorale almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.

3. All'attuazione del presente decreto le Università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

LA MINISTRA

Valeria Fedeli